

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

404 / 2024 del 17/09/2024

Oggetto: CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO DI MEDICINA LEGALE

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA E L'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA IN AMBITO DI MEDICINA LEGALE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATI:

- l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 98, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

DATO ATTO che con delibera 351 del 2022 è stata approvata la convenzione tra l'AREU e l'Azienda USL di Bologna, per usufruire della collaborazione di un Dirigente Medico Legale dipendente della stessa AUSL;

CONSIDERATO che, a seguito di una puntuale verifica, tra il personale presente in AREU non vi sono dipendenti in possesso della specializzazione in Medicina Legale con la necessaria competenza professionale specifica a ricoprire la predetta funzione aziendale;

RAVVISATA la necessità, per le specifiche esigenze del CVS di AREU, di dover continuare ad usufruire della collaborazione di un dirigente Medico Legale dipendente dell'AUSL di Bologna che possiede le competenze e le professionalità necessarie a poter soddisfare le esigenze di AREU;

CONSIDERATO che:

- AREU, con nota prot. 16292 del 07.06.2024, ha richiesto all'azienda Usl di Bologna, il rinnovo della convenzione stipulata nel 2022

- l'Azienda Usl di Bologna, con nota prot. 17937 del 25.06.2024, si è resa disponibile a stipulare una nuova convenzione con AREU;

DATO ATTO che con note prot. AREU nn. 18528 del 01.07.2024, 20594 del 22.07.2024 e con successivo scambio di corrispondenza agli atti della Struttura proponente, è stato concordato il testo della convenzione da stipulare;

CONSIDERATO che la convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU, da parte dell'Azienda USL di Bologna per mettere a disposizione il professionista con la funzione di Medico Legale, che sarà incaricato di effettuare le seguenti attività, in collaborazione/supporto delle Strutture e delle articolazioni organizzative dell'Agenzia:

- partecipazione al CVS dell'Agenzia;
- collaborazione all'istruttoria e alla gestione delle richieste di risarcimento pervenute all'Agenzia, anche mediante la redazione di pareri, redatti secondo uno schema preventivamente concordato, sugli eventi valutati, da sottoporre al Comitato di Valutazione Sinistri di AREU e dei legali dell'Agenzia, previo supporto della funzionale clinica e di risk management dell'Agenzia;
- valutazione e l'analisi delle possibili situazioni di contenzioso medico legale relative alle specifiche attività dell'Agenzia;
- gestione medico legale del contenzioso per la presunta responsabilità professionale sanitaria, in ambito giudiziario (attività di consulenza tecnica medico legale di parte nell'interesse dell'Agenzia nei procedimenti giudiziari di cognizione o di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.), ed extragiudiziario (attività di consulenza tecnica medico legale di parte nell'interesse dell'Agenzia nell'ambito della mediazione obbligatoria ex D. Lgs n. 28/10), per la presunta responsabilità sanitaria.
- supporto e consulenza alle diverse Strutture e articolazioni organizzative dell'Agenzia per problematiche relative a denunce all'Autorità Giudiziaria di fatti di specifico interesse, capacità dei pazienti soccorsi in ambito extraospedaliero ad esprimere consenso al trattamento sanitario, ASO e TSO, altre tematiche rilevanti dal punto di vista Medico Legale;
- assistenza medico legale, anche telefonica, in caso di intervento di soccorso con feriti o decessi da lesioni traumatiche o da fatti delittuosi ovvero in caso di decessi che avvengono durante il soccorso e prima dell'arrivo in ospedale;
- gestione dei rapporti con le strutture di Medicina legale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, impegnati nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e con i medici legali fiduciari delle Compagnie di assicurazione di AREU per confronto e risoluzione di eventuali problematiche di interesse comune;
- Attività di docenza nell'ambito di eventi formativi organizzati dall'Agenzia, con riferimento alle funzioni svolte presso la stessa;

PRESO ATTO che la collaborazione prevede, di norma, un accesso del consulente per 1

giorno la settimana, 52 all'anno, con possibilità di "accorpare" più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale. A seconda delle singole esigenze di AREU l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore;

DATO ATTO che, a ristoro dell'attività oggetto di collaborazione AREU si impegna a riconoscere all'AUSL di Bologna:

- a. un importo pari ad € 80,00/ora lorde e onnicomprensive in base all'effettiva attività prestata dal predetto medico per l'attività di consulenza in orario fuori servizio, nel limite massimo di € 33.280,00/anno lordi e onnicomprensivi di tutti gli oneri riflessi a carico dell'Azienda USL, per l'attività di consulenza extragiudiziaria e formativa;
- b. un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico di AUSL di Bologna, pari a € 1200,00/prestazione lordi, se istanza risarcitoria già istruita in CVS e pari a € 1700,00/prestazione lordi, se istanza risarcitoria non ancora istruita in CVS, con il limite massimo annuo pari a € 17.000,00 = lordi e onnicomprensivi, per l'attività di consulenza giudiziaria;
- c. il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consulenti per le attività previste dalla convenzione;
- d. rimborso IVA calcolato all'aliquota del 22% sugli importi suddetti;

TENUTO CONTO che la convenzione è valida dal 1.09.2024 e fino al 31.06.2026, con esclusione di tacito rinnovo;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare la convenzione, di seguito allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione tra l'AREU e l'Azienda USL di Bologna, per usufruire della collaborazione di un Dirigente Medico Legale dipendente dell'AUSL;
2. di dare atto in base alla convenzione il consulente Medico Legale di AREU sarà incaricato di effettuare le seguenti attività, in collaborazione/supporto delle Strutture e delle articolazioni organizzative dell'Agenzia:
 - partecipazione al CVS dell'Agenzia;
 - collaborazione all'istruttoria e alla gestione delle richieste di risarcimento pervenute all'Agenzia, anche mediante la redazione di pareri, redatti secondo

uno schema preventivamente concordato, sugli eventi valutati, da sottoporre al Comitato di Valutazione Sinistri di AREU e dei legali dell'Agenzia, previo supporto della funzionale clinica e di risk management dell'Agenzia;

- valutazione e l'analisi delle possibili situazioni di contenzioso medico legale relative alle specifiche attività dell'Agenzia;
 - gestione medico legale del contenzioso per la presunta responsabilità professionale sanitaria, in ambito giudiziario (attività di consulenza tecnica medico legale di parte nell'interesse dell'Agenzia nei procedimenti giudiziari di cognizione o di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.), ed extragiudiziario (attività di consulenza tecnica medico legale di parte nell'interesse dell'Agenzia nell'ambito della mediazione obbligatoria ex D. Lgs n. 28/10), per la presunta responsabilità sanitaria.
 - supporto e consulenza alle diverse Strutture e articolazioni organizzative dell'Agenzia per problematiche relative a denunce all'Autorità Giudiziaria di fatti di specifico interesse, capacità dei pazienti soccorsi in ambito extraospedaliero ad esprimere consenso al trattamento sanitario, ASO e TSO, altre tematiche rilevanti dal punto di vista Medico Legale;
 - assistenza medico legale, anche telefonica, in caso di intervento di soccorso con feriti o decessi da lesioni traumatiche o da fatti delittuosi ovvero in caso di decessi che avvengono durante il soccorso e prima dell'arrivo in ospedale;
 - gestione dei rapporti con le strutture di Medicina legale degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, impegnati nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e con i medici legali fiduciari delle Compagnie di assicurazione di AREU per confronto e risoluzione di eventuali problematiche di interesse comune;
 - Attività di docenza nell'ambito di eventi formativi organizzati dall'Agenzia, con riferimento alle funzioni svolte presso la stessa;
3. di prendere atto che la già menzionata convenzione decorre dal 01.09.2024 ed ha validità fino al 30.06.2026, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che AREU corrisponderà all'Azienda USL di Bologna:
- a. un importo pari ad € 80,00/ora lorde e onnicomprensive in base all'effettiva attività prestata, nel limite massimo di € 33.280,00/anno lordi e onnicomprensivi di tutti gli oneri riflessi a carico dell'Azienda USL, per l'attività di consulenza extragiudiziaria;
 - b. un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico di AUSL di Bologna, pari a € 1.200,00/prestazione lordi, se istanza risarcitoria già istruita in CVS e pari a € 1.700,00/prestazione lordi, se istanza risarcitoria non ancora istruita in CVS, con il limite massimo annuo pari a € 17.000,00 = lordi e onnicomprensivi, per l'attività di consulenza giudiziaria;
 - c. il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai consulenti per le attività previste

dalla convenzione;

d. rimborso IVA calcolato all'aliquota del 22% sugli importi suddetti;

5. di dare atto che dal presente provvedimento derivano costi presunti pari a € 50.280,00 annui per l'attività di consulenza, ed € 11.061,60 annui quale rimborso IVA al 22%, per un totale annuo pari ad € 61.341,60, oltre al e rimborso delle spese di viaggio non preventivamente quantificabile, da contabilizzare nel Bilancio dell'Agenzia relativo all'esercizio di competenza sul conto n. 30.20.23.22 "Consulenze sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche fuori regione";
6. di dare atto che referente della convenzione è la dott.ssa Stefania Favetti, in qualità di Presidente del Comitato di Valutazione Sinistri di AREU;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CONSULENZA DI

UN PROFESSIONISTA MEDICO – LEGALE

TRA

L'**AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (di seguito per brevità AREU),
con sede in Milano, Via Alfredo Campanini, 6 - C.F./P.IVA 11513540960,
rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale, Dott.
Massimo Lombardo, domiciliato per la carica presso detta sede

E

L'**AZIENDA USL DI BOLOGNA** con sede in Bologna, Via Castiglione, 29,
C.F./Partita IVA n. 02406911202 rappresentata per la firma del presente atto
dal Direttore Generale e rappresentante Legale Pro tempore Dott. Paolo
Bordon;
Congiuntamente definite Parti.

PREMESSO

- che AREU ha chiesto la collaborazione di questa Azienda USL di Bologna,
per coadiuvare la Direzione Strategica AREU, con la collaborazione di un
Professionista con funzione di consulente Medico Legale dell'Agenzia;
- che l'Azienda USL di Bologna, possiede le competenze e le
professionalità necessarie a poter soddisfare tale esigenza e, in ossequio
a quanto previsto dall'art. 15 quinquies del D.Lgs n. 502/1992, è
disponibile a garantire, contro corrispettivo le prestazioni richieste;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le
aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento
da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2019-2021, che disciplina

l'attività di consulenza dei dirigenti, stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 98, comma 1, lett. d), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione in favore di AREU da parte della Azienda USL di Bologna la quale metterà a disposizione i Professionisti afferenti all'U.O. Medicina Legale e risk management, individuati in un numero non superiore a tre dal Direttore della predetta struttura per l'attività in convenzione, con la funzione consulente di Medico Legale di AREU (di seguito, per brevità, consulente).

Le prestazioni di cui al presente accordo saranno erogate dai consulenti, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva.

Il presente accordo non instaura tra le Parti né vincolo di subordinazione né
di rapporto di lavoro dipendente.

Art. 2 Attività connesse all'incarico

Il consulente Medico Legale di AREU sarà incaricato di effettuare le seguenti attività, in collaborazione/supporto delle Strutture e delle articolazioni organizzative dell'Agenzia:

1. partecipazione al CVS dell'Agenzia;
2. collaborazione all'istruttoria e alla gestione delle richieste di risarcimento pervenute all'Agenzia, anche mediante la redazione di pareri, redatti secondo uno schema preventivamente concordato,

sugli eventi valutati, da sottoporre al Comitato di Valutazione Sinistri di

AREU e dei legali dell'Agenzia, previo supporto della funzionale clinica

e di risk management dell'Agenzia;

3. valutazione e l'analisi delle possibili situazioni di contenzioso medico

legale relative alle specifiche attività dell'Agenzia;

4. gestione medico legale del contenzioso per la presunta responsabilità

professionale sanitaria, in ambito giudiziario (attività di consulenza

tecnica medico legale di parte nell'interesse dell'Agenzia nei

procedimenti giudiziari di cognizione o di consulenza tecnica

preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.),

ed extragiudiziario (attività di consulenza tecnica medico legale di

parte nell'interesse dell'Agenzia nell'ambito della mediazione

obbligatoria ex D.lgsvo n. 28/10), per la presunta responsabilità

sanitaria.

5. supporto e consulenza alle diverse Strutture e articolazioni

organizzative dell'Agenzia per problematiche relative a denunce

all'Autorità Giudiziaria di fatti di specifico interesse, capacità dei

pazienti soccorsi in ambito extraospedaliero ad esprimere consenso al

trattamento sanitario, ASO e TSO, altre tematiche rilevanti dal punto

di vista Medico Legale;

6. assistenza medico legale, anche telefonica, in caso di intervento di

soccorso con feriti o decessi da lesioni traumatiche o da fatti delittuosi

ovvero in caso di decessi che avvengono durante il soccorso e prima

dell'arrivo in ospedale;

7. gestione dei rapporti con le strutture di Medicina legale degli Enti del

Servizio Sanitario Regionale, impegnati nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e con i medici legali fiduciari delle Compagnie di assicurazione di AREU per confronto e risoluzione di eventuali problematiche di interesse comune;

8. Attività di docenza nell'ambito di eventi formativi organizzati dall'Agenzia, con riferimento alle funzioni svolte presso la stessa.

Il consulente svolgerà la sua funzione d'intesa e secondo le indicazioni della
Direzione Strategica di AREU.

Art. 3 Modalità di espletamento del rapporto convenzionale

Gli obblighi convenzionali derivanti dalla presente collaborazione
intercorrono esclusivamente tra AUSL di Bologna e AREU, come di seguito
indicato:

- l'attività del consulente è prestata in nome e per conto della AUSL di Bologna;
- le attività previste nella presente convenzione dovranno essere svolte dal consulente interamente al di fuori dell'impegno di servizio e con modalità compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro presso l'Azienda di appartenenza, senza compromettere in alcun modo il buon andamento dell'attività del servizio presso la predetta Azienda;
- il consulente si dichiara disponibile a prestare l'attività di collaborazione che forma oggetto del presente atto, in virtù degli obblighi convenzionali assunti dall'Azienda di appartenenza, esplicando la suddetta attività per finalità di interesse del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 4 Modalità di espletamento delle attività

L'attività di collaborazione prevede, di norma, un accesso del consulente per

1 giorno la settimana, 52 all'anno, con possibilità di accorpate più accessi nel caso in cui non venissero effettuati con la prevista cadenza settimanale. A seconda delle singole esigenze di AREU l'attività di collaborazione può essere prestata sia in presenza sia da remoto prevedendo, in quest'ultimo caso, che l'attività possa essere resa a ore.

I consulenti dovranno garantire almeno 12 accessi all'anno in presenza presso la sede di AREU.

Il giorno - o i giorni in caso di eventuali accessi multipli - in cui dovrà essere prestata l'attività sono concordati tra la Direzione Sanitaria di AREU, i consulenti e il Direttore dell'UO Medicina Legale e Risk Management di AUSL di Bologna.

AREU provvederà ad attestare gli accessi effettuati dal consulente stesso.

Art. 5 Sede e strumentazione

La collaborazione oggetto del presente accordo è svolta con presenza presso l'AREU e/o altre sedi.

Per lo svolgimento dell'attività, il consulente può utilizzare le risorse strumentali dell'AREU, ivi compresi gli strumenti tecnologici.

Art. 6 Compensi e pagamenti

A ristoro dell'attività oggetto della presente collaborazione, di cui all'articolo 2 commi 1,2,3,5,6,7,8 del presente testo di convenzione, svolta interamente al di fuori dell'orario di lavoro, AREU si impegna a riconoscere all'AUSL di Bologna:

- un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico di AUSL di Bologna, pari a Euro 80,00/ora lordi, con il limite massimo annuo pari a Euro 33.280= lordi e onnicomprensivi;

- rimborso IVA calcolato all'aliquota del 22% sull'importo suddetto;

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute per garantire l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del precedente art. 4, per la sola attività svolta in presenza presso la sede di AREU, sulla base della documentazione giustificativa delle spese trasmessa (rendicontazione), che deve essere presentata dalla AUSL BO ad AREU, per la successiva validazione.

Al fine del riconoscimento dell'attività svolta il consulente dovrà predisporre mensilmente una sintetica relazione inerente le attività svolte, con indicazione delle ore effettuate; il Direttore Sanitario di AREU apporrà il visto di autorizzazione al pagamento.

A ristoro dell'attività oggetto della presente collaborazione, di cui all'articolo 2 comma 4 del presente testo di convenzione, svolta interamente al di fuori dell'orario di lavoro, AREU si impegna a riconoscere all'AUSL di Bologna:

- un importo onnicomprensivo anche di tutti gli oneri riflessi a carico di AUSL di Bologna, pari a Euro 1200,00/prestazione lordi, se istanza risarcitoria già istruita in CVS e pari a Euro 1700,00/prestazione lordi, se istanza risarcitoria non ancora istruita in CVS, con il limite massimo annuo pari a Euro 17.000,00 = lordi e onnicomprensivi;

- rimborso IVA calcolato all'aliquota del 22% sull'importo suddetto;

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute per garantire l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del precedente art. 4, per la sola attività svolta in presenza presso la sede di AREU, sulla base della documentazione giustificativa delle spese trasmessa (rendicontazione), che deve essere presentata dalla AUSL BO ad

AREU, per la successiva validazione.

- il rimborso delle spese di viaggio sostenute per garantire

l'adempimento degli impegni assunti ai sensi del precedente art. 2

comma 4

Al fine del riconoscimento dell'attività svolta il consulente dovrà predisporre mensilmente una sintetica relazione inerente le attività svolte, con indicazione delle ore effettuate; il Direttore Sanitario di AREU apporrà il visto di autorizzazione al pagamento.

Tale documentazione è consegnata dall'interessato alla struttura U.O. Libera Professione (SC) della propria Azienda, all'indirizzo e-mail alp@ausl.bologna.it, che provvederà ad emettere fattura destinata all'AREU.

L'AREU verserà quanto indicato ai capoversi precedenti entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento fiscale (fattura/nota) emessa dall'AUSL di Bologna.

Dati per fatturazione:

Ragione Sociale Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F./P.IVA
11513540960.

Codice Univoco: YEEDM3

Con la stipula del presente atto, le Parti si impegnano ad adempiere reciprocamente al dettame della legge n. 136/2010 e s.m.i. inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La presente convenzione non prevede nessun ulteriore pagamento al consulente né a titolo "gettone di presenza "né a qualunque altro titolo da parte di AREU.

Art. 7 Coperture Assicurative

	L'AREU provvederà a proprio carico alla copertura assicurativa per il rischio	
	RCT e infortuni.	
	Nel caso di dolo o colpa grave, come da normativa vigente, la relativa	
	responsabilità e l'eventuale copertura assicurativa rimane sempre a carico	
	del Professionista.	
	Il patrocino legale, così come riconosciuto ai dipendenti dalla contrattazione	
	collettiva vigente, è garantito al Professionista con le medesime modalità	
	dall'AREU per l'attività compiuta in favore della stessa.	
	L'AREU risponde altresì dell'uso delle strutture e delle attrezzature oggetto	
	della presente convenzione.	
	Il consulente individuato che, in attuazione della presente convenzione,	
	utilizzi il proprio mezzo di trasporto "a fini di economicità è consapevole che	
	Azienda USL di Bologna e AREU sono sollevate da qualsiasi responsabilità	
	diretta o indiretta, connessa o conseguente all'uso del suddetto mezzo	
	Art. 8 Decorrenza, Durata e Validità	
	Il presente accordo decorre dal 01.09.2024 e avrà durata fino al 30.06.2026,	
	con esclusione del tacito rinnovo.	
	Il rinnovo o la proroga dovranno essere richiesti preventivamente in forma	
	scritta, mediante posta elettronica certificata.	
	Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 90	
	giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:	
	- per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it	
	- per l'Azienda USL di Bologna: protocollo@pec.ausl.bologna.it	
	Le parti convengono che la presente convenzione abbia efficacia	
		pag. 8 di 11

immediata dalla data della sua sottoscrizione fino al termine della sua durata quale condizione risolutiva l'impossibilità dichiarata dei consulenti di proseguire nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da comunicarsi alle parti con un preavviso di almeno 30 giorni, salvo giusta causa, con conseguente esonero per i consulenti dal compimento dell'attività prevista in convenzione allo scadere del termine di preavviso indicato.

Art. 9 Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art. 15 comma 2 bis, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. ed è soggetta:

- all'imposta di bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" così come stabilito dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con oneri a carico dell'AREU che provvederà ad assolverlo virtualmente - con autorizzazione n. AGEDP2MI rilasciata in data 11/01/2021 dall'Agenzia delle Entrate.
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 26.04.1986 n.131 e ss.mm.ii. a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

L'Azienda USL di Bologna e il consulente sono tenuti, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del

presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

La sottoscrizione della presente convenzione vale quale espressione del reciproco consenso al trattamento dati, nei termini dovuti dal presente atto ed ai sensi della disciplina vigente in materia, di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 ("GDPR").

In particolare, vista la natura dell'attività svolta dal consulente, lo stesso è tenuto in particolare a:

- mantenere la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni a cui venga a conoscenza;

- astenersi dall'effettuare operazioni di trattamento dei dati, salvo che non sia individuato quale incaricato del trattamento, ai sensi dei vigenti specifici Regolamenti Aziendali.

Art. 12 Controversie e Foro

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione.*

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda USL di Bologna, il Direttore Generale p.t. Paolo Bordon

Per l'impegno alla esecuzione della convenzione

il Direttore dell'U.O. Medicina Legale e Risk Management (SC)

Dott. Roberto Di Silvestre

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo al Foro competente.

Per l'AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Per l'Azienda USL di Bologna, il Direttore Generale p.t. Paolo Bordon